

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
del 27 aprile 2016**

**Istituto di Istruzione «A. Degasperi»
- Incontro Docenti-**

Relatore Claudio Vian

PERCHE' QUESTO INCONTRO?

Ogni qualvolta si trattano dati personali o si trattano informazioni personali bisogna prestare molta attenzione poiché si hanno delle responsabilità.

La normativa stabilisce quali regole debbano essere rispettate per tutelare i dati personali e prevede le sanzioni sia penali che amministrative per coloro che violano la privacy altrui.

Nel caso in cui sia accertata la violazione della privacy, chiunque abbia commesso il reato è tenuto anche a risarcire l'eventuale danno.

La vecchia versione del D.Lgs 196/2003 prevedeva l'applicazione dell'articolo 2050 del Codice Civile

PERCHE' QUESTO INCONTRO?

La Corte di Cassazione ha stabilito anche il risarcimento del danno non patrimoniale la cui quantificazione dovrà essere effettuata verificando la gravità della lesione e la serietà del danno stesso.

La violazione dei diritti degli interessati comporta sanzioni fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato internazionale dell'esercizio precedente.

Il diritto alla privacy ed il trattamento dei dati è tutelato e disciplinato da

- una normativa nazionale («Il Codice della Privacy»)
- una normativa europea («Regolamento Ue 2016/679»)

PERCHE' QUESTO INCONTRO?

Il legislatore europeo riconosce il diritto alla protezione dei dati personali come **diritto inviolabile**; diritto che però deve fare i conti anche con l'evoluzione tecnologica.

Viviamo in un mondo digitale, diverso da quello che era anni fa. Qualsiasi attività venga fatta in questo mondo, semina tracce che qualcuno raccoglie.

Il Regolamento ha come scopo quello di bilanciare sia gli interessi del Titolare del trattamento che quelli dell'Interessato in modo tale che ciascuno possa venir soddisfatto senza che l'altro possa venir sacrificato.

PERCHE' QUESTO INCONTRO?

Mentre con il D.Lgs. 196/2003 l'approccio era prescrittivo (informativa, misure minime di sicurezza, allegato B), con il Regolamento diventa basato sulla responsabilizzazione.

Ricadono sul Titolare del trattamento una serie di obblighi dovuti alla sua responsabilizzazione (accountability).

Il legislatore europeo stabilisce che si debba fare un'analisi del rischio, valutare le tipologie di trattamento (obbligo di analisi dei trattamenti) e in base al contesto, adottare le misure opportune di sicurezza.

In caso di contestazione, si dovrà giustificare la scelta o meno dell'adozione di una misura rispetto ad un'altra.

PERCHE' QUESTO INCONTRO?

In sintesi:

- Analisi dei trattamenti
- Analisi del rischio
- Valutazioni delle implicazioni dei trattamenti
- Adozione delle misure di sicurezza in base alle valutazioni
- Segnalare al Garante del trattamento dei dati le eventuali violazioni dei dati personali (Data breach) entro 72 ore.

LEGGI DI RIFERIMENTO:

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE

* * * * *

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

**REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
(GDPR – General Data Protection
Regulation)**



**In vigore dal 25 maggio 2016.
Doveva essere interamente
applicato entro
il 25 maggio 2018.**

**D.Lgs 196/2003
«Codice della Privacy»**




**E' stato adeguato al
Regolamento UE dal D,Lgs 101
entrato in vigore
il 19 settembre 2018.**

**Provvedimenti del Garante
ed accordi internazionali sul
trasferimento dei dati**




**Non decadono fino a che non
verranno integrati, modificati,
sostituiti**

Fonti del Diritto



Extra GDPR



Cosa contiene il Dlgs 101/2018

Modifiche Dlgs 196/2003

Molti articoli del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) vengono corretti per adattarli alla nuova terminologia del GDPR

Abrogazioni Dlgs 196/2003

L'intervento più significativo riguarda le abrogazioni sia al Dlgs 196/2003 (le più importanti) che ad altre disposizioni

Nuove disposizioni

Gli articoli 17 e seguenti del Dlgs 101/2018 sono "norme nuove" e come tali non si ritrovano nel Dlgs 196/2003



Cosa **NON** contiene il Dlgs 101/2018

Disposizioni sui soggetti

La normativa nazionale non disciplina più titolare, contitolare, responsabile, dpo ecc... tranne qualche disposizione secondaria e la novità dei "designati"

Disposizioni su adempimenti

Nessuna norma su Registri, DPIA (valutazione d'impatto) e rinvio completo sugli altri adempimenti (salvo qualche disposizione su reclamo)

Altro

Manca una disciplina specifica sulle sanzioni (minimo-massimo) per cui si rinvia al GDPR mentre ci sono disposizioni sulle procedure di applicazione




REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Come è costituito:

- 173 Premesse – considerazioni
- 99 Articoli divisi in XI Capi

REGOLAMENTO (UE) 2016/679



REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI

Alcuni concetti fondamentali introdotti dal Regolamento UE (Art.25):

- **Privacy by default:**

con questa espressione il legislatore europeo ha affermato la necessità che la protezione dei dati personali sia garantita "per impostazione predefinita".

- **Privacy by design:**

il Regolamento Europeo vuole richiamare l'attenzione dei titolari sull'esigenza che la protezione dei dati personali venga garantita "fin dalla progettazione".

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Art. 4 – Definizioni -

Si definisce **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

DATO PERSONALE

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche (come uno studente o un docente) identificate o che possono essere comunque identificate tramite ulteriori dati, quali un numero o un codice identificativo (ad esempio il cosiddetto “codice studente”). Sono, tra gli altri, dati personali: il nome e cognome, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale, la fotografia, la registrazione della sua voce, l’impronta digitale o i dati sanitari. Altri dati: indirizzo IP, marcatori temporanei (cookies).

Nello specifico per la scuola anche un tema in classe, un disegno, il prodotto di un’attività didattica (statua di creta,..).

Salvati su qualsiasi supporto: cartaceo, supporti informatici, ...

TIPOLOGIA DI DATI

Dati comuni: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, email, ...

Categorie particolare di dati:

- l'origine razziale o etnica,
- le opinioni politiche,
- le convinzioni religiose o filosofiche,
- l'appartenenza sindacale,
- relativi alla salute,
- alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
- dati genetici,
- dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica.

TIPOLOGIA DI DATI

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;



TIPOLOGIA DI DATI

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

Dati penali: relativi a condanne penali, reati, legati a misure di sicurezza;

Dati con rischi elevati per dignità e la libertà della persona (es. profilazione, geolocalizzazione, videosorveglianza,..);

Dati anonimi: non rientrano nel Regolamento;

Dati delle persone decedute: il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Art. 4 – Definizioni -

Si definisce «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Art. 4 – Definizioni -

Nuova definizione rispetto al D.Lgs 196/2003


Si definisce «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Art. 4 – Definizioni -

Nuova definizione rispetto al D.Lgs 196/2003

Si definisce «**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;



**I SOGGETTI del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

Il Garante per la protezione dei dati personali («della privacy»)

è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Il Regolamento UE parla di «Autorità di controllo».

Il titolare del trattamento

Data controller

la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Possono esistere più titolari (contitolari) – Art. 26

Il titolare del trattamento

Data controller - Art. 25

Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Il titolare del trattamento Data Controller -Art. 25

CHI è IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

In ambito scolastico, il titolare del trattamento in genere è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

COME PROVINCIA DI TRENTO:

....per i trattamenti effettuati presso l'anagrafe provinciale titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento (mentre Responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza).....

NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituzione scolastica o formativa a cui è rivolta la domanda di iscrizione.

Art. 111 – LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2006, n. 5

Anagrafe degli studenti

1. Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita l'anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico e formativo provinciale, ivi compresi i bambini e le bambine delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe.

2. L'anagrafe provinciale può contenere dati sensibili, definiti ai sensi della normativa vigente, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. I dati dell'anagrafe, ivi compresi quelli sensibili, possono essere comunicati alle istituzioni scolastiche e formative interessate e ai soggetti, pubblici e privati, che forniscono servizi diretti agli studenti, purché strumentali ai fini del comma 1, nonché ai comuni e all'azienda sanitaria per il conseguimento dei loro fini istituzionali.

II RESPONSABILE del trattamento Data Processor

Distinguiamo: responsabile interno ed esterno

Il Responsabile interno è nominato (facoltativamente) dal Titolare del Trattamento con atto di nomina;

persona fisica, giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo a cui vengono affidati compiti di gestione, controllo del trattamento dei dati e monitoraggio delle procedure utilizzate per le operazioni di trattamento stesso;

deve essere scelto tra persone che per capacità, esperienza ed affidabilità, forniscono garanzia del rispetto della Legge compreso il profilo sulla sicurezza;

Figura non prevista dal Regolamento UE.

II RESPONSABILE del trattamento

Data Processor –Art. 28

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Ogni qualvolta un soggetto effettua trattamenti per conto del titolare, questi deve essere nominato obbligatoriamente Resp. Esterno: agenzie viaggio, aziende Alternanza scuola-lavoro, Mastercom, Informatica Trentina.

IL DESIGNATO AL TRATTAMENTO

Art. 2 quaterdecies (d.Lgs 196/2003 dopo l'adeguamento)

La disposizione disciplina la figura del cosiddetto “ DESIGNATO ” o “ AUTORIZZATO ” che è la persona fisica (quindi mai una persona giuridica) dipendente a vario titolo (socio, lavoratore indeterminato, determinato, collaboratore ecc...) del titolare e/o del responsabile purchè sia inserito nell'organizzazione, a cui attribuire “specifici compiti e funzioni” rispetto ad uno o più trattamenti.

Si tratta della figura che nella versione precedente era indicato come “ INCARICATO ”.

IL DESIGNATO AL TRATTAMENTO

Come si individuano questi soggetti:

- occorre accertarsi che siano soggetti che rientrino nell'organizzazione (altrimenti devono intendersi come “responsabili esterni”)
- in base al GDPR il “designato” deve essere adeguatamente istruito sui trattamenti e sulla normativa generale (GDPR e Codice e specifica dei trattamenti da effettuare)
- la scelta su come “autorizzare” il trattamento rientra nella autonomia del titolare/responsabile che potrà scegliere l'atto formale di nomina, il rinvio al contratto individuale di lavoro, stipula di atto bilaterale a parte ecc...
- l'autorizzazione può essere generale (ti autorizzo a fare tutto), generale con limitazioni (ti autorizzo a fare tutto tranne) o limitata (ti autorizzo a fare solo questo)

INTERESSATO, TERZO E DESTINATARIO

INTERESSATO: è il soggetto a cui appartengono i dati personali (solo persona fisica);

TERZO: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

DESTINATARIO: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi

Il responsabile della protezione dei dati DPO – Data Protection Officer Nuova figura rispetto al D.Lgs 196/2003 Art. 37 e seguenti del Regolamento UE

Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

Il responsabile della protezione dei dati

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati);

d) cooperare con l'autorità di controllo; e fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

La designazione è obbligatoria da parte dei soggetti pubblici.

European Data Protection Board

L'European Data Protection Board, o Comitato europeo per la protezione dei dati è l'organismo che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29, appunto perchè previsto dall'art. 29 della direttiva europea 95/46), col nuovo regolamento europeo, ed è il gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.

E' un organismo consultivo indipendente, composto da un rappresentante della varie autorità nazionali, dal Garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.

Il suo compito principale è garantire il principio di congruità e coerenza, cioè assicurare che le autorità di controllo nazionali seguano interpretazioni comuni della normativa europea in materia.

Comunicazione e diffusione

Comunicazione

Far conoscere dati personali a uno o più soggetti determinati (che non siano l'interessato, il responsabile o l'incaricato), in qualunque forma, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione.

Diffusione

L'atto di divulgare dati personali al pubblico o, comunque, a un numero indeterminato di soggetti in qualunque forma (ad esempio pubblicandoli su Internet), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Per la scuola, la diffusione di dati è permessa solo in presenza di una norma di legge.

Principi applicabili al trattamento di dati personali

Art. 5 del Regolamento

Principio di liceità: rispetto delle norme; è lecito un trattamento che non violi norme generali e norme specifiche dell'ordinamento.

Principio di correttezza: rispetto di norme etiche, deontologiche non «codificate»

Principio di trasparenza: assicurare la consapevolezza dell'interessato; quest'ultimo deve poter contare sul fatto che il titolare non metterà un velo sul trattamento; trasparenza significa tracciabilità del dato a favore dell'interessato; significa anche modalità operative che tengano conto della possibilità di disclosure in ogni momento a richiesta del interessato. → Predisposizione di un'organizzazione e degli strumenti per eseguire la disclosure.

Principi applicabili al trattamento di dati personali

Art. 5 del Regolamento

Principio limitazione delle finalità: gli scopi del trattamento devono essere determinati, espliciti e legittimi; trattamenti successivi a quelli iniziali non devono avere finalità incompatibile a quella originale. (Tranne archiviazione). Tale rispetto delinea anche la funzionalità istituzionale degli enti pubblici.

Minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità. Riduzione al minimo dei dati (riduzione oggettiva e non soggettiva del titolare del trattamento).

Principio di esattezza: i dati devono essere esatti e se necessario aggiornati. Devono essere prese le misure ragionevoli per modificare e correggere i dati

Principi applicabili al trattamento di dati personali

Art. 5 del Regolamento

Principio limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (salvo trattamenti di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità di ricerca scientifica o storica o finalità statistica)

Integrità e riservatezza: i dati devono essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o leciti dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale.

Il dato va protetto perché solo attraverso la protezione del dato si proteggono le persone fisiche cui il dato si riferisce.

Il titolare del trattamento è competente per il rispetto di quanto sopra e in grado di provarlo («responsabilizzazione» o «accountability»).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Vengono rafforzati alcuni diritti dell'interessato:

Diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato: ai suoi dati! Il diritto di accesso consiste nel diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità e modalità di trattamento. Implica anche il diritto di avere una copia dei dati oggetto del trattamento.

Conseguenti: diritto di rettifica, **diritto di limitazioni del trattamento**, (in caso di dati inesatti), opposizione al trattamento.

Esistono delle limitazioni all'esercizio dei diritti: sicurezza pubblica, sicurezza nazionale, attività di prevenzione,...

La violazione dei diritti degli interessati comporta sanzioni fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Diritto all'oblio: è riferito espressamente alla cancellazione dei dati personali. Da non confondere con il concetto «Privacy».

L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare ha l'obbligo di cancellare i dati personali se sussistono uno dei sotto indicati motivi:

- I dati non servono più al trattamento (limitazione delle finalità)
- L'interessato revoca il consenso
- L'interessato si oppone al trattamento
- I dati sono trattati illegittimamente

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Diritto alla portabilità dei dati: se i dati sono trattati in maniera automatizzata l'interessato ha diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

Se poi, tecnicamente fattibile, tale trasmissione deve venir fatta direttamente tra titolari.

«Informativa» D.lgs 196/2003 «Informazioni» Regolamento

L'atto di informazione: si fa una volta sola salvo accertamenti da parte del titolare sulla variazione di trattamento.

- In esso il titolare delinea anche il proprio ambito di trattamento (le proprie limitazioni) e base giuridica del trattamento
- Indicazione dei tempi e di modalità di conservazione
- Diritto di revocare il consenso (se previsto)
- Diritto di accesso ai dati e portabilità dei dati
- Diritto all'oblio (se previsto)
- Identità del DPO
- Garanzie a tutela dei dati trasferiti all'estero
- Informazioni aggiuntive se i dati non vengono forniti direttamente dall'interessato ma ottenuti da altre fonti

CONSENSO

Consenso: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

CONSENSO

Per la liceità: possiamo distinguere due macro-categorie di trattamenti ovvero quelli che hanno bisogno del consenso e quelli che prescindono da essi.

La prima categoria ha una struttura contrattuale e consiste nell'incontro di una volontà.

Il secondo ha una struttura esclusivamente normativa e consiste nell'applicazione di una legge.

Si noti che la seconda categoria (trattamento senza consenso) non riguarda solo il settore della P.A. mentre la categoria dei trattamenti che richiedono il consenso è appannaggio del settore dei titolari di trattamenti privati.

Il titolare deve dimostrare che l'interessato abbia conferito il consenso (informato, espresso ed esplicito!)

CONSENSO

Per i dati particolari: consenso deve essere esplicito

Non deve essere necessariamente per iscritto (inequivocabile consenso)

Per i minori è valido a partire dai 16 anni

No a consenso tacito e presunto

Osservazione:

il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà del interessato **NON SPETTA** all'Autorità Garante ma è compito (e responsabilità) del titolare del trattamento.

CONSENSO

Per la Pubblica Amministrazione in particolare la scuola:

La Pubblica Amministrazione deve sempre saper citare quali siano le norme poste a base della sua azione, quindi, dei suoi trattamenti.


Non può legittimare i suoi trattamenti con il consenso dell'interessato.

O c'è una disposizione normativa che permette il trattamento oppure semplicemente non può procedere al trattamento.

Non è data una terza via!


E' illegittima anche la richiesta del consenso (impropriamente: autorizzazione).

CONSENSO



Privati – Scuole private – Enti pubblici economici

CONSENSO



Enti pubblici non economici – Scuola pubblica

ALTRI CONCETTI

Altre novità

Privacy by Design

Privacy by Default

Data Breach Notification: notifica al Garante delle violazioni

PIA – Valutazione dei rischi derivante di trattamenti

Registri dei trattamenti (indicare anche durata e misure di sicurezza in base alla PIA)

IL GARANTE SI E' ESPRESSO L'INFORMATIVA

Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l'obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

IL GARANTE SI E' ESPRESSO TEMI IN CLASSE

Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.

Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali.

Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già per il corpo docente riguardo al segreto.

IL GARANTE SI E' ESPRESSO COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori.

È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.

IL GARANTE SI E' ESPRESSO SCRUTINI ED ESITI SCOLASTICI

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

IL GARANTE SI E' ESPRESSO DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap.

Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.

IL GARANTE SI E' ESPRESSO DALLA SCUOLA AL LAVORO

Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale anche all'estero.

Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere ad informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.

IL GARANTE SI E' ESPRESSO IMMAGINI

Come per tutti gli altri dati:

- Posso legittimamente trattare questo dato (ho un supporto giuridico che lo consenta?) – Principio di liceità
- Nell'ambito del trattamento si tratta di un dato eccedente Principio di minimizzazione

Dati di contatto

Claudio Vian – Via A. Rosmini, 112 – 38042 Baselga di Pinè (TN)

Tel. 347 - 94.66.510 Fax 0461 - 186.09.83

P. Iva 01765410228 – Cod. Fiscale VNICLD67H20A952U

Email: consulenza@dposcuole.it

Email PEC: dpo.scuole@pec.it

**LA FRASE PIÙ
PERICOLOSA IN
ASSOLUTO È:
“ABBIAMO SEMPRE
FATTO COSÌ.”**

**G. M. HOPPER
LINFAVITALE.COM**